

Allegato n. 4



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 È istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 1 Dicembre 2010 ,e successivamente aggiornato allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito il "Decreto").
- 1.2 Il presente Statuto è predisposto da Geasar S.p.A. al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'Organismo

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

- 2.2 L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2.3 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo, non devono:
- versare in stato di interdizione, o inabilitazione;
 - essere stati dichiarati falliti;
 - aver riportato sentenza di condanna a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società,
 - essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate o delle società che la controllano;
 - essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da un rapporto continuativo di consulenza.
- 2.4 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni purché privi di compiti operativi.
- 2.5 I componenti dell'Organismo non dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.
- 2.6 L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

- 3.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3.2 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una causa di incompatibilità (es. conflitto d'interesse), il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui sopra;
- nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

3.5 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3.6 Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, oltre alle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, il potere di revoca venga esercitato, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre - sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi membri, e la nomina

di un Organismo di Vigilanza ad interim, o la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4 - Riporto informativo

4.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato con le seguenti modalità:

- su base sistematica, direttamente l'Amministratore Delegato;
- su base periodica il Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente, al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione, previa informativa all'Amministratore Delegato.

4.2 Con particolare riferimento al reporting periodico, l'Organismo deve presentare:

- con cadenza semestrale una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione, indicando:
 - a) i controlli effettuati, l'esito degli stessi e l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure;
 - b) le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Articolo 5 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

5.1 L'Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico "Regolamento" contenente le modalità di funzionamento (es.: riunioni, verifiche, flussi informativi, budget).

Articolo 6 - Obblighi di riservatezza

6.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

6.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza del segnalante in ordine alle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 7 - Funzioni e poteri dell'Organismo

7.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello.
- b) Vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale.
- c) Raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello.
- d) Vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale.
- e) Curare l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in

relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.

- f) Segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo, tenuto conto della gravità della violazione denunciata e delle indicazioni ivi contenute.
 - Comunicare e relazionare periodicamente al Consiglio di amministrazione nei termini sopra indicati.
- g) Individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive o di recesso nei contratti con consulenti, collaboratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.
- h) Promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico ex D Lgs 231/2001 e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali.
- i) Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità.
- j) Istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.
- k) Segnalare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.

9.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di

urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società.

- b) Accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- c) Ricorrere a collaboratori e consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. Ai collaboratori/consulenti deve essere richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- d) Richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, nonché per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.
- e) Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

6.3. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo stesso, ovvero potrà avvalersi di una struttura aziendale all'uopo incaricata.

Articolo 7 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei Consiglieri, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Organismo.